



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 100 del 18/12/2018

OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO PER LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEI DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MURATORI EMILIA	SINDACO	Presente
GALLI GIOVANNI	VICE SINDACO	Presente
RONDELLI MAURO	ASSESSORE	Presente
DANI ELIO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MURATORI EMILIA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO ORGANIZZATIVO PER LA LIQUIDAZIONE PERIODICA DEI DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui l'articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- l'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che attribuisce alla Giunta "l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio";
- l'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014), secondo il quale "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno una qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui i numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

PREMESSO che il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- i segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto;
- i segretari che non hanno qualifica dirigenziale (fascia C): in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario e pertanto, i segretari di fascia C percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impegno o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

RICORDATO che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento", per cui i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto suo "stipendio in godimento" e, raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;
- i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;

RICHIAMATE:

- la giurisprudenza giuslavorista, la quale è uniforme e costante nel confermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti; ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2561 del 29 settembre 2016, n. 2586 del 5 ottobre 2017), Bergamo (29 settembre 2016 sentenza n. 762), Busto Arsizio (3 ottobre 2016 sentenza m. 307), Taranto (17 ottobre 2016 sentenza n. 3269), Brescia (25 novembre 2016 sentenza n. 1486),

Verona (26 gennaio 2017 sentenza n. 23), Monza (31 gennaio 2017 sentenza n. 46), Potenza (20 aprile 2017 sentenza n. 411) e, infine, la Corte d' Appello di Brescia, Sezione lavoro, con la sentenza numero 272/2017, che ha confermato tale indirizzo, rendendo la giurisprudenza pressoché uniforme;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016), la quale, seppur in via accidentale, ha espresso un orientamento conforme alla lettura dei Giudici del lavoro;

RICHIAMATA, infine, la recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali n. 18 del 24/7/2018, la quale “in riforma del principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

PRECISATO che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, quindi gli oneri previdenziali e l’Irap (deliberazione 21/2015/QMIG, con la quale la Corte dei Conti Sezione Autonomie);

DATO ATTO che:

- il comune di Marano sul Panaro non ha personale di qualifica dirigenziale;
- la Dott.ssa Margherita Martini ha inoltrato una motivata ed argomentata domanda di pagamento dei diritti di rogito;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di dare mandato ai competenti Servizi di provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito maturati e maturandi dal Segretario Dott.ssa Margherita Martini, in applicazione dell’art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 90/2014 e della recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali n. 18 del 24/7/2018.

INDI

Stante la necessità di procedere

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata unanime favorevole palese votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MURATORI EMILIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA